

REGOLAMENTO (CEE) N. 234/88 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne congelata della voce 0202 e di prodotti della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per la carne bovina congelata della voce 0202 e per i prodotti della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in carne dissossata, è fissato a 50 000 t; che, previo accordo con l'Argentina concluso nel quadro dell'articolo XXIV del GATT, tale volume è stato portato a 53 000 t; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1988;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume dei contingenti; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati; che, per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82 (4), i titoli d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi

indicato; che tuttavia il prelievo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (6), deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato;

considerato che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie quote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentanti dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che occorre prevedere che il Consiglio proceda ad una ripartizione delle quantità non utilizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1988 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della voce 0202 e di prodotti della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata di un volume totale, espresso in carne dissossata, di 53 000 t.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 kg di carne non dissossata equivalgono a 77 kg di carne dissossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione effettuate con il beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

3. Nel quadro del volume contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

(1) GU n. C 286 del 24. 10. 1987, pag. 9.

(2) Parere reso il 22 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(6) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.